



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

ATTO SENATO n. 274

di conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2022
recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari
per i condannati per i reati cosiddetti ostativi, nonché misure di prevenzione
e contrasto dei raduni illegali.

**per la II Commissione Giustizia
Senato della Repubblica**

Osservazioni

del Segretario Generale
Giuseppe Tiani

Roma, 23 Novembre 2022



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

Illustri senatori, in tema di “fine pena mai”, preliminarmente mi preme richiamare il pensiero di un grande statista e fine giurista, qual era il presidente Aldo Moro che, rivolgendosi ai suoi studenti, due anni prima di essere sottratto dai suoi carnefici alla vita, alla politica e alle istituzioni, affermò: *«Per quanto riguarda di come debba essere la pena, un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento ed al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana non meno di quanto lo sia la pena di morte [...]. Ci si può, anzi, domandare se, in termini di crudeltà, non sia più crudele una pena che conserva in vita privando questa vita di tanta parte del suo contenuto, che non una pena che tronca, sia pure crudelmente, disumanamente, la vita del soggetto e lo libera, perlomeno, con sacrificio della vita, di quella sofferenza quotidiana, di quella mancanza di rassegnazione o di quella rassegnazione che è uguale ad abbruttimento, che è la caratteristica della pena perpetua. Quando si dice pena perpetua si dice una cosa estremamente pesante, estremamente grave, umanamente non accettabile. **Quindi ci deve essere un'adeguatezza, ci deve essere una proporzione della pena nei confronti del reato».***

Ciò posto, la sicurezza e la lotta al crimine organizzato passa, comunque, anche attraverso il **"rigore"** e la **“certezza” della pena**, specie quando si è di fronte alla spregiudicata pericolosità delle organizzazioni associative e criminali di stampo mafioso o terroristico.

Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 pubblicato nella G.U. n. 255 del 31 ottobre 2022 modifica il regime del cd. ergastolo ostativo, ossia dell'impossibilità di accedere ai benefici penitenziari se non in presenza di una collaborazione fattiva con la giustizia, e lo sostituisce con un complesso iter di accertamento che richiede al detenuto di allegare e dimostrare una serie di



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

condotte e circostanze (risarcimento delle vittime, mancanza di collegamenti con l'esterno, inesistenza di un pericolo di un ripristino con gli ambienti di provenienza e via seguitando). È quindi prevista, la raccolta di informazioni, notizie, dati, ma è del tutto evidente che l'intera responsabilità della mitigazione del regime carcerario, sarà rimessa alle competenze e valutazioni della magistratura di sorveglianza.

Si auspica che – per reati di grave allarme sociale – ogni altra autorità giudiziaria, di polizia giudiziaria o amministrativa vorrà por mano a pareri sfavorevoli per detenuti ritenuti oggettivamente pur sempre pericolosi o potenzialmente ancora pericolosi.

La *ratio legis* è quella di voler mitigare la pena dell'ergastolo verso i cosiddetti irriducibili, ovvero coloro i quali si ritiene abbiano irreversibilmente abbracciato la logica criminale mafiosa e, in quanto tali, restano lontani da qualsivoglia resipiscenza o rieducazione in carcere.

In quanto **“irriducibili” solo il pentimento ne può attestare il definitivo scorporo dai sodalizi di appartenenza;** in difetto occorrerà accontentarsi di “surrogati probatori”, idonei ad evidenziare il medesimo retroterra antropologico e criminologico, ossia il taglio da una vita anteatta che la lunga detenzione non permette di apprezzare in mancanza di altri importanti indici di conferma.

Appare inadeguato e sproporzionato riconoscere, ai detenuti per reati connessi all'associazione di stampo mafiosa, di scambio politico-elettorale di tipo mafioso, violenza sessuale, su minore e di gruppo, tratta illecita di migranti, traffico illecito di sostanze stupefacenti, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e pornografia minorile, la liberazione condizionale se scontano almeno due terzi della pena, o almeno 30 anni in caso di condanna all'ergastolo.

Le perdite e le violenze subite non si risanano, e nessuna punizione risarcitoria può ripagare la vita di un affetto che non c'è più e/o di un trauma fisico o psichico insanabile.

Può invece aiutare – tanto – vedere che chi ha fatto del male ha compreso l'entità del male arrecato e ne è realmente e profondamente pentito e dispiaciuto e, vorrebbe, con tutte le sue forze non averlo fatto, per riprendere a vivere in maniera diversa, cerca di essere utile alla



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

società, portando con sé, il suo rimorso e il dolore delle vittime. È il pentimento autentico e profondo, quanto di più vicino alla giustizia si possa chiedere ed è la saggia via proposta dalla nostra Carta.

Chi si pone al di sopra ed al di fuori delle Istituzioni, deve scontare la giusta pena seppur in un contesto carcerario che possiamo, anzi che dobbiamo migliorare e rendere più umano, se si vuole ottenere un ravvedimento e una rieducazione del detenuto, prima di concedergli benefici penitenziari extra murarie.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per rimarcare la necessità ineludibile di avviare una seria riforma del sistema carcerario e della sua funzione, su un utilizzo che sia strettamente necessario e sappia contemperare le esigenze di protezione della collettività con quelle del detenuto, il cui percorso e condotta va valutato con molta attenzione, caso per caso e senza facili stereotipizzazioni a ricaduta generale.

In sintesi, vanno contemperate le esigenze di prevenzione generale e sicurezza della collettività e ogni singola persona, nel rispetto teleologico del principio di rieducazione della pena, come affermato dall'art. 27 comma 3 della Cost.ne – armonizzando due principi: la sicurezza individuale e collettiva dei cittadini e dei beni privati e pubblici con la rieducazione del reo detenuto, senza mai dimenticare le vittime del reato.

Per ciò che attiene la **prevenzione e contrasto dei raduni illegali** (c.d. rave party), si condivide la necessità di un intervento normativo più puntuale, finalizzato a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali organizzati clandestinamente, ancor più quando diventano o sono veicolo per favorire l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Ciò premesso, la norma va definita con più puntualità e deve con chiarezza, perimetrare giuridicamente la finalità anche rispetto al quadro complessivo del contesto degli assembramenti con più di 50 persone per i rave party, al fine di evitare che la nuova fattispecie che sarà introdotta nel codice penale, possa diventare ostativa per altre forme di ritrovo o associazione spontanea dei cittadini, **la libertà non può e non deve essere assoggettata a nessuna forma di arbitrio** delle diverse autorità dello



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

Stato. Si ritiene inoltre, che la pena edittale massima del nuovo dell'art. 434 – bis non debba superare i cinque anni, diversamente si rischierebbe di limitare inopinatamente le libertà personali con strumenti investigativi molto invasivi, onerosi e inappropriati rispetto alla finalità dell'intervento normativo, atteso che, le forze di polizia per detta fattispecie procedono d'ufficio, al di là delle iniziative delle parti lese e/o proprietari dei terreni, aree pubbliche invase o immobili occupati. Ciò posto, si condivide la previsione di confisca delle “cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione, nonché di quelle utilizzate nei casi medesimi per realizzare le finalità dell'occupazione”, così come novellato dalla previsione del quarto comma dell'articolo 434 – bis c.p. Non si condivide e siamo fortemente contrari perché sproporzionata, alla previsione dell'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 434-bis c.p.

Giuseppe Trani